



COMUNE DI COLDRERIO

Confederazione Svizzera – Cantone Ticino
Via P.F. Mola 17 – Tel. 091 646 15 84 – Fax 091 646 81 03
e-mail: cancelleria@coldrerio.ch
www.coldrerio.ch

Coldrerio, 16.01.2015 /al

ORDINANZA MUNICIPALE

Concernente il contributo alle spese per l'alloggio

Risoluzione Municipale nr. 3620 del 19.01.2015

IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

allo scopo di fissare i termini e le condizioni per beneficiare del diritto al contributo alle spese per l'alloggio;

richiamato il Regolamento per il contributo alle spese per l'alloggio approvato nella seduta del Consiglio Comunale del 15.10.2013 e ratificato dalla SEL in data 02.10.2014;

d e c r e t a:

Campo di applicazione

La presente Ordinanza disciplina:

- I termini della presentazione della richiesta;
- La notifica di tassazione da presentare unitamente alla richiesta di contributo alle spese per l'alloggio;
- Gli importi del sussidio riconosciuti (art. 8 del Regolamento).

Temine della presentazione della richiesta

La richiesta, correlata da tutta la documentazione prevista dall'apposito Regolamento, deve essere presentata entro il 30 settembre dell'anno in cui si chiede il contributo.

Notifica di tassazione necessaria

Per beneficiare del contributo deve essere presentata l'ultima notifica di tassazione emessa dal competente Ufficio Circondariale di Tassazione e riguardante l'anno di tassazione precedente o quello subito antecedente la domanda del contributo.



L'assenza di una notifica di tassazione valida sospenderà il contributo sino a presentazione di un documento aggiornato.

Definizione dell'importo del sussidio

Come da art. 8 del Regolamento per il contributo alle spese per l'alloggio, il Municipio stabilisce i seguenti importi annui di sussidio:

Nucleo familiare composto da	Sussidio annuo valido dal 2015 - CHF
1 persona	700.00
2 persone	850.00
3 persone	1'100.00
4 persone	1'300.00
5 persone	1'500.00
Per ogni ulteriore persona	500.00

Disposizioni finali

Per quanto non contemplato dalla presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni delle Leggi federali e cantonali applicabili.

Ricorso

È dato ricorso al Consiglio di Stato (art. 192 cpv. 2 LOC) entro i termini di pubblicazione, e in ogni caso di applicazione.

Entrata in vigore

L'Ordinanza entra immediatamente in vigore, riservati eventuali ricorsi ai sensi degli artt. 192 cpv. 2 e 208 LOC.

PER IL MUNICIPIO DI COLDRERIO

Il Sindaco:

Corrado Solcà



Il Vice Segretario

Andrea Luisoni

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 26.01.2015 al 24.02.2015.